

## **CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'**

**(delibera del Consiglio di Istituto n. 196 del 30 ottobre 2025)**

### **Art. 1 - Istituzione fondo**

Ai sensi dell'Art. 3 della Costituzione Italiana, è istituito un fondo per i contributi di solidarietà con un importo annualmente definito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale.

### **Art. 2 - Destinazione fondo**

Il fondo è destinato a supportare finanziariamente alunne e alunni bisognosi per partecipare a iniziative del PTOF:

- Partecipazione a viaggi, visite, scambi e gemellaggi;
- Partecipazione a spettacoli o ad eventi a pagamento;
- Iscrizione ad esami di certificazione linguistica.

### **Art. 3 - Modalità di accesso al Fondo di solidarietà**

I genitori che intendano accedere al contributo dovranno presentare formale richiesta corredata dalla certificazione ISEE, attestante il reddito del nucleo familiare.

### **Art. 4 - Criteri di assegnazione**

In base al reddito ISEE è definita la seguente percentuale di contributo:

- Reddito ISEE superiore a € 20.000: nessun contributo
- Reddito ISEE compreso fra € 20.000 e € 15.000: contributo **fino al 50%** a seconda del costo complessivo dell'attività
- Reddito ISEE inferiore a € 15.000: contributo massimo tra il **75% e il 100%** a seconda del costo complessivo dell'attività.

### **Art.5 - Quantificazione del contributo**

Il contributo erogato può coprire tra il **75% e il 100%** della spesa sostenuta a seconda del costo complessivo dell'attività fino ad un massimo di **€ 250**.

Il contributo può essere erogato, anche frazionato, una sola volta nel percorso scolastico di un alunno o una sola volta per biennio/triennio.

### **Art. 6 - Gestione delle istanze**

Le domande devono pervenire entro il 31 gennaio al fine di poter valutare, se necessario, le priorità nella concessione del beneficio.

La valutazione delle istanze pervenute verrà effettuata dalla **Giunta esecutiva** che stilerà una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:

- numero dei figli iscritti
- situazione reddituale più sfavorevole come desunta dal modello ISEE
  - a. da 0,00 a 5.000 punti 3;
  - b. da 5.000 a 10.000 punti 2
  - c. da 10.000 a 15.000 punti 1.

#### **Art. 7 - Concessione del contributo**

Il contributo è concesso dal Dirigente scolastico, previa analisi istruttoria delle domande pervenute entro i termini specificati all'art. 6 e con decisione messa a verbale da parte della Giunta esecutiva. Il contributo non viene mai erogato sotto forma di denaro contante, bensì sotto forma di abbattimento del costo a carico dello studente.

#### **Art. 8 - Deroga**

Alla Giunta esecutiva è consentito derogare alle limitazioni sopra indicate, relative all'importo da corrispondere, nei casi in cui ritenga di farlo su proposta del Dirigente scolastico, per la delicatezza della situazione da comprovare.